

MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, ristampa anastatica elettronica dell'edizione in due volumi Venezia: Santini, 1845-47 (2°), a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007 (Spazi di lettura, 1), 2, voce *Pien Collegio*, pagg. 337 (*rectius* 437)-439.

**PIEN - COLLEGIO.** Il *Pien Collegio*, e per la gravità dei soggetti dei quali è composto, e per l'importanza degli affari politici, distributivi, economici, e giudiziali che in esso si maturano, o si definiscono, non che pei rapporti immediati che ha col Senato, si può a ragione chiamare la sede principale della repubblica, ed il trono più luminoso della pubblica maestà. Comprende questo consesso il Doge, i sei consiglieri, i tre capi dei XL al criminale, tutti i savii, cioè quelli del consiglio dei pregadi o Senato, detti volgarmente grandi, quelli della terra ferma, e gli altri agli ordini, che uniti formano il numero di ventisei. V. Doge, Consigliere, Capi, Savio.

Questo consesso nella sua essenza civile ha due aspetti giurisdizionali, quello cioè di conoscere e maturare gli affari che devono esser assoggettati al Senato, il che lo costituisce quasi un veicolo del Senato stesso, e quello di decidere definitivamente sopra alcune materie al Senato appartenenti, e da questo al *Pien Collegio* delegate.

In linea politica e distributiva, esso ammette all'udienza gli ambasciatori dei principi stranieri, e i nunzii della città e luoghi sudditi dello stato; accoglie i rettori patrizii di terra e di mare, che si debbono presentare ad esso collegio subito che sono dal carico loro ritornati alla capitale; allo stesso si presentano i vescovi ed i prelati, si secolari che regolari, prima di portarsi alle loro residenze, e così pure i legati, i visitatori o altri presidi chierici o monaci, destinati alla ecclesiastica visita o presidenza dei monasteri. Le dispense dalle reggenze patrizie dello stato, o da simili ufficii, non possono esser portate al Senato, se prima non vengono ammesse dai suffragii del *Pien Collegio*. La elezione ai carichi militari maggiori stipendiati, tanto terrestri che marittimi, che non siano sostenuti da persone patrizie, appartiene in via distributiva allo stesso consesso. Le legittimazioni dei figliuoli si domandano con supplica in questo collegio; i figliuoli che ripudiano l'eredità paterna vengono a giurare dinanzi allo stesso; finalmente, per qualunque grazia, privilegio ecc. che si domanda al principe, e che viene concesso dal Senato, si presenta supplica nel *Pien Collegio*. In via economica esso delibera i dazii maggiori della capitale, e dello stato, ed elegge agli ufficii relativi impiegati non patrizii,

per il governo di essi dazii, e di altre pubbliche rendite. In via giudiziaria poi decide le quistioni promosse sui privilegi donati alle città e luoghi soggetti alla repubblica, esclusi quelli della prima dedizione, che sono riservati al giudizio dei capi del Consiglio di X. Anche le questioni sopra dazii, appalti, o partiti suscitate dai gabellieri tra loro, o col pubblico erario, appartengono a questo consesso; si è per altro resa promiscua la decisione di tali questioni anche ai consigli di XL, salvi i casi per altro, nei quali particolari decreti impedissero tale promiscuità. Esso giudica le controversie possessorie tra beneficiati, ed altre cause ecclesiastiche, ad eccezione di quelle che versando unicamente sopra semplici materie di religione, vengono dai canoni riservate agli ordinarii. Si giudicano cause anche dalla Serenissima Signoria, parte integrante dello stesso collegio, e sono quelle di delegazione. V. Delegazione.

L'ordine giudiziario che si osserva nella direzione delle cause in Pien Collegio è particolarissimo; poichè si presenta il memoriale o supplica dalla parte attrice, a cui con altro memoriale viene risposto dalla parte avversaria, e con tale contestazione, previa presentazione delle scritture occorrenti in cancelleria ducale, si deputano le cause sempre in ogni giorno di lunedì, in cui si trattano avanti tutto il consesso, essendo necessario per la deputazione di tali cause un decreto del Senato.

Viene dalle leggi commessa a questo collegio la pubblica visione delle carte provenienti da luoghi stranieri, ed anche concernenti persone e cose ecclesiastiche dello stato; ispezione in vero, che in linea politica si può dire una delle più importanti. Con tal mezzo infatti il sovrano fa cognizione di ciò che viene concesso o permesso ai suoi sudditi, specialmente dalla corte di Roma, e ciò non già collo scopo di decretare sopra cose spirituali ed ecclesiastiche aliene dalla podestà secolare, ma allo scopo d'impedire che dalla inosservata esecuzione non si riduca la civile società suddita a quegli'incomodi, scandali, e turbazioni, che ne sovvertono la tranquillità pubblica e privata, coll'abuso dei rescritti, ed altre cose ecclesiastiche contrarie alle sante intenzioni della chiesa, e dei sommi pontefici, o alle stesse apostoliche concessioni, privilegi, e concordati coi principi, affinchè con sinistre interpretazioni nell'eseguire non si sovvertono le ragioni veramente temporali, oppure non si acceleri la esecuzione di cose orrettizie o surrettizie, e si obblighino i sudditi colla forza ed autorità secolare alla esecuzione di ciò ch'è con-

forme alla religione, ed a promuovere il suo servizio, a mantenere, o riparare la buona disciplina. Quando i rescritti e carte non sieno attaccate da veruno degli indicati e simili motivi, vengono licenziate, contento unicamente il governo di aver contezza, prima che sieno eseguite, delle cose che entrano nel proprio stato. Quindi i decreti degli anni 1613 e 1625 ordinano, che prima della esecuzione a scampo anco delle frodi che potrebbero farsi dagli interessati o maliziosi privati sudditi, sia scritto il giorno della visione e licenza, che deve esser firmata dalla mano di un segretario. A tuttociò precedono le informazioni dei consultori di stato, a tale effetto istituiti. V. Bolla, Consultore.

Quanto all'origine di questo consesso, non si può precisamente determinarne l'epoca. Esso certamente si andò formando sino dalla istituzione del minor consiglio dei dogi, il quale unito ai capi dei XL si chiamava collegio anche nel secolo decimoquarto, in cui si trova per la prima volta il nome di Pien Collegio, come apparisce da una legge dell'anno 1403, *Lib. Leone Cancell. Duc. pag. 135*, nel qual tempo era di già composto dal Doge, consiglieri, capi di XL, savii del consiglio, e savii agli ordini; a questi furono uniti nell'anno 1412 i savii alla guerra, ai quali si sostituirono quelli della terra ferma istituiti nell'anno 1420. Fu quindi stabilito, che il collegio si aduni ogni giorno, e lo compongano almeno quattro consiglieri, due capi dei XL, quattro o tre savii del Senato, ed altrettanti della terra-ferma; V. *Lib. A. Avvog. pag. 69; Capit. Conseg. cap. 134, 416; Capit. Reg. Vecch. pag. 89.*

ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, 1, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma: Biblioteca d'Arte editrice, 1937 (Biblioteca degli «Annales Institutorum», 5), voce *Pien Collegio*, pagg. 22-23

## PIEN COLLEGIO

Era costume di tutti i corpi governanti della Repubblica, in occasione di affari importanti, creare nel proprio seno od aggiungersi commissioni speciali destinate a studiare o a provvedere agli affari stessi; i loro componenti solevano chiamarsi «Savi» (Sapientes).

Alcune di queste commissioni o giunte (zonte; additiones), sia per la continuità delle circostanze, per provvedere alle quali erano state istituite, sia per altre ragioni, divennero stabili. Tali furono quelle che, aggregate alla Serenissima Signoria, costituirono il Collegio.

### SAVI DEL CONSIGLIO.

I Savi Grandi o Savi del Consiglio dei Pregadi divennero organo stabile intorno al 1380; il loro numero, vario nei primi tempi, rimase in via definitiva fissato a sei. Duravano in carica sei mesi, ma venivano mutati a tre per volta, perché i nuovi fossero dai vecchi istruiti nelle cose del Saviato. Si alternavano nel loro ufficio ogni settimana, ed il Savio in funzione era perciò detto di *settimana*. Le loro funzioni erano amplissime; dovevano provvedere, come dice una parte del 27 marzo 1396, «omnibus et singulis spectantibus et pertinentibus consilio rogatorum ac dependentibus et connexis ab eis». La qual cosa si esplicava, tanto nell'esecuzione delle deliberazioni dei Pregadi, quanto — ed ancora di più — nella trattazione preventiva degli affari che dovevano decidersi in Senato. A questa altissima carica erano chiamati solo i più considerati e stimati patrizi.

### SAVI DI TERRA FERMA.

Dei Savi di terra ferma ci parla una parte del 1420, e derivarono probabilmente da quei Savi straordinari alla guerra eletti nel 1412. Erano cinque, e venivano eletti in Pregadi, parzialmente, come i Savi Grandi, alla fine di ogni semestre di carica: alternativamente tre e due. Furono aggregati al Senato nel 1432. Per gli incarichi speciali che vennero loro assegnati vedi: *Savio alla Scrittura*, *Savio alle Ordinanze*, *Savio Cassier*. Degli altri due, uno si occupava dei *Cerimoniali* e l'altro della spedizione dei *da mo*.

### SAVI AGLI ORDINI.

Dei Savi agli ordini si trova traccia certa nel Collegio solo nel 1402. Furono aggregati al Senato nel 1442. Erano cinque e venivano eletti come i Savi di T. F.. Ma non era necessario che facessero parte del Senato, come

una consuetudine aveva fissato per i membri delle altre due mani. Nei primi tempi era affidata ad essi l'attività marinara della Repubblica e la cura delle cose dello Stato da Mar, ma poi il saviato agli ordini diventò una specie di palestra per avviare i giovani patrizi al governo della cosa pubblica. Non avevano voto deliberativo nei consessi.

Le tre mani di Savi, riunite e presiedute dalla Signoria, formavano il Pien Collegio, il quale aveva sue proprie attribuzioni. Anzitutto l'attività preconsultiva dei vari Saviati, oltre che singolarmente, veniva svolta soprattutto in Collegio. Normalmente le parti da proporre in Pregadi erano sottoposte alla discussione preventiva del Collegio. I savi competenti, però, non erano tenuti a seguire il suo parere.

Poteri deliberativi ne aveva pochi: non poteva disporre di somme superiori a 25 ducati; e poteva concedere grazie solo entro questo limite. Più ampie facoltà aveva nei rapporti con la Chiesa, perché era proprio al Pien Collegio deferito l'esame degli atti relativi, coadiuvato in questo geloso incarico dai Consultori in Iure.

Nel campo giudiziario doveva risolvere le controversie, sorte in materia di benefici ecclesiastici e di giuspatronati, quelle in materia di privilegi delle città suddite, e quelle sui dazii e gli appalti di gabelle. Ma queste ultime insieme ad altri organi.

Dava corso alle lettere pubbliche, alle ducali ed ai decreti dello Stato.

Un aumento dell'importanza del Collegio si ebbe, nel 1526, quando gli fu data facoltà, sia pure sotto certe formalità, di non comunicare al Senato atti che ritenesse opportuno tener segreti (comunicate non lette); facoltà, che insieme all'altra di emanare decreti durante le vacanze del Senato (decreti mandantibus sapientibus) e a quella di sospendere l'esecuzione delle parti del Pregadi stesso, con l'obbligo di giustificarne i motivi nella seduta successiva, fecero del Collegio, specie nel 1700, in certo modo l'arbitro della politica della Repubblica.

Il Collegio riceveva gli ambasciatori degli stati esteri, i nunzi delle città suddite e i vescovi e prelati, sia sudditi per gli affari delle loro diocesi, sia esteri quando venissero a Venezia per ragioni della loro carica.